

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)

art. 1 oggetto

art. 2 tipologie progettuali ed ambiti tematici

art. 3 beneficiari del contributo

art. 4 criteri e modalità generali per la presentazione delle domande e procedure di valutazione

art. 5 procedimenti di concessione e modalità di comunicazione degli atti procedurali

art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 7 spese ammissibili

art. 8 spese non ammissibili

art. 9 regime di aiuto

art. 10 contenuti e modalità di emanazione degli Avvisi pubblici

art. 11 rinvio

art. 12 abrogazione

art. 13 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi del citato articolo 7, comma 8 bis, della legge regionale 12/2006, contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono regolati nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi di cui al comma 1 e con i quali sono individuati, in base ad indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

art. 2 tipologie progettuali e ambiti tematici

1. I progetti che l'Amministrazione regionale sostiene con contributi economici afferiscono, in base a quanto indicato specificamente dagli avvisi pubblici di cui all'articolo 10, di seguito Avvisi, ad una o entrambe delle seguenti tipologie:

- a) iniziative speciali volte a promuovere la cultura del rispetto tra i sessi, attraverso la valorizzazione delle differenze ed il contrasto a stereotipi di genere che sviliscono i principi dell'universalità dell'esercizio dei diritti, del rispetto dell'identità, dell'equità nella distribuzione di risorse, poteri e responsabilità;

b) azioni positive volte a ridurre situazioni di svantaggio e rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile del territorio regionale.

2. La misura del contributo per ciascuna tipologia progettuale è indicata negli Avvisi, nel rispetto delle seguenti soglie:

a) per le iniziative speciali: il contributo è pari ad almeno il 40% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore, nel massimo, ad euro 15.000;

b) per le azioni positive: il contributo è pari ad almeno il 70% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore, nel massimo, ad euro 30.000.

3. Gli ambiti tematici specifici delle iniziative speciali di valorizzazione delle differenze e contrasto agli stereotipi di genere, di cui al comma 1, lettera a), e delle azioni positive per la rimozione di svantaggi e ostacoli di ordine economico e sociale, di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dagli Avvisi in relazione ad uno o più dei seguenti ambiti tematici generali:

a) produzione culturale, artistica, scientifica e partecipazione ad attività sportive non professionistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di percorsi relativi al genere sottorappresentato;

b) educazione, istruzione, formazione ed alta specializzazione, con specifica attenzione a favorire l'introduzione del tema della parità di genere nella programmazione dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado e a promuovere il superamento degli stereotipi nelle scelte formative e nella ricerca scientifica;

c) accesso al lavoro e percorsi di carriera, anche attraverso il contrasto alla segregazione orizzontale e verticale in ambito lavorativo e professionale e la riduzione del differenziale salariale di genere;

d) sostegno all'imprenditoria femminile, alle professioni ed al lavoro autonomo delle donne, anche attraverso la diffusione della cultura di impresa tra le donne, lo sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale, la promozione e sostegno alla preparazione professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per favorire l'avvio e la migliore conduzione della propria attività e sostenere, in particolare, i settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale delle donne;

e) supporto alla genitorialità e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, anche al fine di promuovere la sperimentazione di interventi e di formule di organizzazione che favoriscano l'equa condivisione dei tempi di cura;

f) partecipazione alla politica, alla cittadinanza attiva e alla vita della democrazia, anche mediante il rafforzamento della conoscenza ed utilizzo degli strumenti per l'esercizio di poteri e l'assunzione di responsabilità;

g) linguaggio e comunicazione, anche mediatica, con particolare riguardo al coinvolgimento degli operatori del settore;

h) benessere psicofisico, salute del corpo e salute riproduttiva, rispetto dell'identità e contrasto all'omofobia;

i) contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, anche al fine di rendere effettivo il sostegno ai percorsi di autonomia socio lavorativa delle donne in uscita da situazioni di violenza, tratta e sfruttamento sessuale.

art. 3 beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 2, individuati dagli Avvisi tra uno o più dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali della regione, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in forma singola o nelle forme associative previste dalla normativa vigente;
 - b) associazioni di volontariato e promozione sociale, soggetti privati del terzo settore o altri soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica le cui finalità rientrino fra quelle previste dal presente regolamento e siano corrispondenti agli ambiti tematici specifici indicati dagli Avvisi.
- 2.** I soggetti di cui al comma 1, lettera b) devono:
- a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - c) se non dotati di personalità giuridica, essere costituiti almeno con scrittura privata registrata, essere regolati da un atto costitutivo o da uno statuto che espliciti le finalità per le quali sono costituiti e contare, tra i propri soci, iscritti o aderenti, almeno dieci persone;
 - d) essere iscritti ad albi o registri, se previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici;
 - e) soddisfare eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dagli Avvisi.

art. 4 criteri e modalità generali per la presentazione delle domande e procedure di valutazione

- 1.** Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, da far pervenire alla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di pari opportunità, sono stabiliti dagli Avvisi, corredati da fac simile della modulistica da utilizzare.
- 2.** Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare dal Titolo II, Capo II, della citata legge, i progetti di cui al presente regolamento sono valutati, secondo quanto indicato negli Avvisi:
- a) con procedura valutativa a sportello per le iniziative speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e per le azioni positive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel caso tali iniziative od azioni consistano nella realizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale ovvero di interventi semplici e concreti in favore della rimozione di situazioni di svantaggio la cui durata massima non superi le 4 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di due settimane;
 - b) con procedura valutativa a bando per le iniziative speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e per le azioni positive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel caso tali iniziative od azioni corrispondano a progetti complessi i cui tempi di realizzazione siano articolati nel tempo;
- 3.** Per la procedura valutativa a sportello lo svolgimento dell'istruttoria delle domande è posto in capo alla struttura competente in materia di pari opportunità ed è diretta a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi indicati negli Avvisi, l'ammissibilità delle spese.
- 4.** Per la procedura valutativa a bando, esaurita la fase istruttoria delle domande da parte della struttura competente in materia di pari opportunità, la valutazione, comparata, dei progetti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al comma 5, nell'ambito di specifiche graduatorie, in base ai seguenti criteri generali:
- a) complessità e completezza:
 - 1) per le iniziative speciali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte;

- 2) per le azioni positive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in relazione all'esaustività dell'analisi di contesto e alla coerenza tra le azioni positive proposte ed il superamento della situazione di svantaggio e degli ostacoli individuati;
- b) fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa: in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;
- c) efficacia nella capacità di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente:
 - 1) efficacia individuata ex ante per progetti che vengono presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai goduto di contributi pubblici;
 - 2) efficacia individuata ex post in base alle evidenze dei risultati già raggiunti per progetti già realizzati nell'ambito del territorio regionale, che hanno beneficiato in passato di contributi pubblici e nei quali siano rilevati punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o circuitare il progetto nel territorio;
- d) originalità e carattere innovativo: sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;
- e) economicità: in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate.

5. In ordine alla valutazione di cui al comma 4, con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal direttore stesso e composta da almeno un funzionario della medesima struttura, dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo di cui alla legge regionale 21 maggio 1990, n.23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) o sua delegata, dalla Consigliera regionale di parità ed eventualmente integrata, in relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative previste dai corrispondenti Avvisi, con altri componenti individuati tra i dipendenti degli uffici regionali competenti per materia.

art. 5 procedimenti di concessione e modalità di comunicazione degli atti procedurali

- 1.** Per la procedura valutativa a sportello, esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della l.r. 7/2000, il contributo è concesso con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2.** Per la procedura valutativa a bando, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, le graduatorie sono emanate con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità nel quale sono evidenziati:
 - a) l'ordine decrescente di punteggio dei progetti ammessi a contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio stabilita dagli Avvisi;
 - c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.
- 3.** Le graduatorie e gli elenchi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione assolve gli obblighi di comunicazione individuale dell'esito del procedimento.
- 4.** I contributi assegnati in base agli esiti delle graduatorie di cui al comma 2 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dai rispettivi Avvisi.

5. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.
6. La comunicazione di concessione del contributo e, salvo quanto previsto al comma 3, tutte le altre comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra la struttura competente in materia di pari opportunità e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è generata esclusivamente durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto e totalmente pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) è sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori;
 - b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, ad esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
 - c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzato resi, a titolo esemplificativo, da ditte, cooperative, associazioni;
 - d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;
 - e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta; questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% delle spese ammissibili;
 - f) canoni di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;
 - g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
 - h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - b) spese telefoniche;
 - c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - d) spese postali e bancarie;

- e) retribuzione del personale impiegato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;
- f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
- g) spese per l'acquisto di beni mobili, immobili o strumentali;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- i) tasse ed imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;
- j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- k) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.

art. 9 regime di aiuto

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), attestano il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis* con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.
3. Il superamento del massimale di aiuto previsto dal regolamento europeo impedisce la concessione degli incentivi.

art. 10 contenuti e modalità di emanazione degli Avvisi pubblici

1. Gli Avvisi pubblici che regolano nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente regolamento e individuano, in base ad indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari, sono emanati con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità.
2. I contenuti degli avvisi di cui al comma 1 disciplinano in particolare:
 - a) ambiti tematici specifici delle tipologie progettuali iniziative speciali e azioni positive;
 - b) natura e caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari dei contributi;
 - c) ammontare delle risorse da destinare a ciascuna tipologia e a ciascun ambito o ambiti specifici individuati, nel rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria;
 - d) durata dei progetti, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 4, comma 2, e per un periodo non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata;
 - e) termini di presentazione delle domande e modalità di selezione dei progetti secondo le procedure valutative a sportello o a bando richiamate all'articolo 4 comma 2;
 - f) priorità di selezione, eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere e punteggi dettagliati di valutazione per ognuno dei criteri generali indicati all'articolo 4, comma 4, specificamente individuati in relazione agli ambiti tematici indicati dall' Avviso e funzionali all'elaborazione della graduatoria;
 - g) indicazione dettagliata delle spese ammissibili, in base ai principi generali di cui all'articolo 6 ed a quanto disposto agli articoli 7 e 8 ;

- h) misura massima del contributo da assegnare a ciascun progetto e valore percentuale dello stesso, sul totale delle spese ammissibili, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 2, comma 2;
- i) ipotesi di cumulo dei contributi disciplinati dal presente regolamento con altri contributi o incentivi pubblici;
- j) modalità e termini di accettazione del contributo;
- k) obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio e alla conforme attuazione del progetto;
- l) ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi;
- m) modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000, in particolare di quanto disposto agli articoli da 41 a 43 della medesima legge.

3. Gli Avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 12 abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 65.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE